



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Prot. 2973  
SG 167/27

Roma, 13 GIU. 2012

AI SIGG.RI DIRETTORI CENTRALI DEL  
DIPARTIMENTO

AI SIGG.RI DIRETTORI REGIONALI DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VV.F.

LORO SEDI

E, p.c.

AI SIG. DIRIGENTE GENERALE CAPO DEL  
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL  
FUOCO

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

SEDE

**OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.  
Misure organizzative e indirizzi applicativi.**

Si fa seguito alla nota prot. n. 293 del 17 gennaio u.s. con la quale è stata trasmessa copia della Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione relativa agli adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Al riguardo si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle misure organizzative previste dalle disposizioni citate nonché indirizzi operativi in ordine ad aspetti di competenza di questo Dipartimento.

Alla luce delle modifiche legislative che hanno interessato il D.P.R. n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa) le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.



CONARPO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà di cui, rispettivamente, agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Conseguentemente le pubbliche amministrazioni non possono più accettare o richiedere ai cittadini atti o certificati contenenti informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.

In sintesi, le due linee di operatività della nuova disciplina consistono, dall'un lato, nell'imporre all'Ente titolare dell'istruttoria l'obbligo di richiedere il documento non al privato istante ma all'istituzione che lo ha prodotto e lo conserva e, dall'altro, di imporre ai privati il divieto di utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione documenti dei quali sia consentita l'autocertificazione.

L'autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta a tutti i cittadini di presentare, in sostituzione dei tradizionali certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, dichiarazioni sostitutive, sottoscritte dall'interessato.

Le dichiarazioni sostitutive non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati, salvo accordo fra le parti, o con l'Autorità Giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. Non è possibile sostituire con autocertificazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Possono fare l'autocertificazione i cittadini italiani, i cittadini dell'Unione Europea e i cittadini dei paesi extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, limitatamente ai dati attestabili dalle pubbliche amministrazioni italiane.

Il D.P.R. 445/2000 prevede due tipi di dichiarazioni sostitutive:

1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e luogo di nascita;
- residenza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni;
- appartenenza ad ordini professionali;
- titoli di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- reddito o situazione economica anche ai fini delle concessioni dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;



CONARPO

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

- situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nell'elenco sopraindicato possono essere comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000).

Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

A rafforzare il contenuto precettivo delle nuove disposizioni è previsto che i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”* la cui omissione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Le amministrazioni che ricevono le dichiarazioni sostitutive sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. Rilasciare dichiarazioni non vere, formare atti falsi o farne uso nei casi previsti dal D.P.R. 445/2000 è punito secondo il codice penale e le leggi speciali in materia (art.76 D.P.R. 445/2000). L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 445/2000 qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

E' fatto obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni precedenti.

L'individuazione del predetto ufficio e l'adozione di misure organizzative sono indispensabili anche per consentire gli idonei controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive nonché la predisposizione delle convenzioni per l'accesso a banche dati esistenti.

In proposito si richiama l'attenzione di ciascuna Direzione Centrale, Direzione Regionale e Comando Provinciale - ancorché nelle more della realizzazione dei necessari collegamenti informatici, dell'implementazione delle banche dati elettroniche o della stipula di apposite convenzioni - sulla necessità di provvedere all'immediata individuazione del predetto ufficio e all'emanazione delle conseguenti disposizioni interne.

Il predetto ufficio individuerà e renderà note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione, che si ritiene debbano attenersi ad uno schema organizzativo uniforme, del quale di seguito si forniscono gli elementi.

## **Controlli sulle dichiarazioni sostitutive ricevute.**

Gli uffici dovranno porre particolare attenzione all'effettuazione dei controlli previsti dall'art.71 del citato Testo Unico in tutti i casi in cui sussistano fondati dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato e, in ogni caso, per un campione significativo delle dichiarazioni sostitutive ricevute.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Nel caso in cui le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, il funzionario addetto alla ricezione di queste, informerà l'interessato di tali irregolarità, chiedendo allo stesso di regolarizzare/completare la dichiarazione; in mancanza il procedimento non avrà seguito.

I controlli saranno effettuati chiedendo, tramite P.E.C. o con ogni altro mezzo idoneo a garantire la certezza della provenienza della richiesta, all'Amministrazione certificante conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi, oppure, ove possibile, chiedendo la consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione certificante con le modalità previste dall'art.43 del D.P.R. 445.

Qualora dai controlli effettuati emergano dichiarazioni mendaci il responsabile dell'ufficio all'uopo individuato provvede tempestivamente a segnalare i fatti alla competente Autorità Giudiziaria.

## **Richieste di dati da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi**

Le richieste di acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive dovranno essere inoltrate all'ufficio responsabile individuato, che provvederà ad interessare gli uffici competenti della propria struttura, così da poter procedere al riscontro richiesto. La risposta sarà fornita entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, di norma tramite P.E.C., dall'ufficio individuato, il cui responsabile risponderà dell'eventuale mancato rispetto di tale termine.

Per quanto concerne gli ambiti di specifica competenza di questo Dipartimento, di seguito si forniscono alcuni elementi interpretativi.

### **a) Certificato di prevenzione incendi**

In tema di prevenzione incendi, stante le sostanziali modifiche apportate ai procedimenti di prevenzione incendi dal D.P.R. n. 151 del 2011, anche attraverso



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, residua in capo all'Amministrazione il potere-dovere dei controlli da effettuarsi – anche con metodo a campione - entro 60 giorni dalla presentazione della medesima segnalazione certificata di inizio attività. Detti controlli, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, vengono espletati oltre che attraverso le visite tecniche, anche con l'esame delle certificazioni e, in particolare, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 21 della legge n. 241 del 1990, attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I, alla normativa di prevenzione incendi.

All'esito dei controlli viene rilasciato il verbale di visita tecnica e, per le sole attività di cui alla categoria C del nuovo Regolamento di prevenzione incendi, il certificato di prevenzione incendi.

Il certificato di prevenzione incendi è l'attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, in esito a complesse verifiche tecniche, nel quale sono riportate, oltre agli oggettivi elementi tecnici ed identificativi delle attività, anche le prescrizioni di competenza del CNVVF. Detta attestazione, al di là del *nomen iuris*, non rientra nella definizione di certificato di cui all'art.1, lett. f del D.P.R. 445/2000, atteso che essa costituisce l'esito di una valutazione tecnica effettuata dai Vigili del fuoco a seguito di SCIA in relazione ad attività ad alto rischio (categoria C di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011). Di conseguenza il certificato di prevenzione incendi non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 40, secondo comma del D.P.R. 445/2000.

**b) Attestazione di idoneità tecnica prevista dall'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609; attestato di iscrizione nell'elenco del personale volontario; attestazione di servizio prestato**



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO  
E DELLA DIFESA CIVILE

Le attestazioni di cui sopra, rientrando tra quelle autocertificabili ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445 del 2000, potranno essere sempre sostituite da dichiarazioni sostitutive nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione. Qualora rilasciate ai privati interessati,

dovranno riportare la dicitura prevista - a pena di nullità - dall'art 40, secondo comma del D.P.R. citato.

## c) Certificazioni antimafia

In sede di conversione del Decreto Legge n 9 febbraio 2012 n. 5 recante "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*" l'articolo 6 ha introdotto una modifica all'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungendo il seguente nuovo comma:

*«2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1 le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia».*

Pertanto, fino all'introduzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, le certificazioni antimafia e le certificazioni camerale munite di dicitura antimafia dovranno essere acquisite d'ufficio.

Tanto si comunica per l'opportuna conoscenza delle SS.LL., richiamandone l'attenzione ai fini delle future determinazioni di competenza in materia.

I Sigg.ri Dirigenti Regionali sono pregati di voler curare la trasmissione della presente ai Comandanti Provinciali e di vigilare sul corretto adempimento delle norme di legge e sull'adozione delle conseguenti misure organizzative.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Tronca